



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI PADOVA E ROVIGO
Sede di PADOVA
Via delle Cave, 180 – 35136 Padova

(vedasi protocollo in alto)

Padova, data timbro

IL DIRIGENTE

VISTA	la Legge 3 maggio 1999 n. 124;
VISTA	la Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1 comma 605, con la quale è stata disposta la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;
VISTO	il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 235/2014 con il quale è stato disciplinato l'aggiornamento/la permanenza/la conferma dell'iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017;
VISTO	il provvedimento di questo Ufficio prot. n. 1922 del 29/07/2019 con il quale sono state pubblicate le Graduatorie ad esaurimento del personale docente della Scuola Primaria e della Scuola dell'Infanzia, della Provincia di Padova, a seguito delle operazioni di trasferimento/aggiornamento/permanenza/conferma dell'iscrizione del personale docente ed educativo per il triennio 2019/2022 come disciplinato dal D.M. n.374 del 2019;
VISTO	il provvedimento di questo Ufficio Scolastico Regionale Ambito Territoriale di Padova prot. n. 9822 del 22/02/2015 con il quale , in esecuzione dell'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 5648/2016 reso in ordine al ricorso RG 9179/2015 è stato disposto l'inserimento con riserva nelle Graduatorie ad esaurimento per la Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria della ricorrente VIGNATO ANNA, beneficiaria dell'ordinanza n. 5648/2015 del Consiglio di Stato, nel procedimento RG 9179/2016, che ha riformato l'ordinanza del TAR Lazio n. 4012/2015;
TENUTO CONTO	delle Ordinanze cautelari e di ottemperanza alle stesse ordinanze cautelari che il Consiglio di Stato e/o il Tar Lazio hanno emesso durante tutto il periodo di validità delle GAE per il triennio 2014/2017, in relazione ai ricorsi presentati da docenti con diploma di scuola o istituto magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002;
VISTO	l'art. 1 quinquies della Legge n. 159 del 20 dicembre 2019 che ha apportato modifiche all'art. 4 della Legge n. 96 del 9 agosto 2018, di conversione del Decreto Legge n. 87 del 12 luglio 2018, con particolare riferimento ai commi 1 e 1bis, dettando disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura dei posti di docente vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria;
VISTO	il comma 1bis della L. 96/2018, come modificato dall' art. 1 quinquies della L. 159/2019, il quale stabilisce che al fine di salvaguardare la continuità didattica nell' interesse degli alunni, il Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca provvede, nell' ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall' inizio delle lezioni nella regione di riferimento, trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico, nonché, modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico;
CONSIDERATO	che è necessario adottare il provvedimento finalizzato all'esecuzione delle sopra menzionate sentenze;
CONSIDERATO	che alcuni dei ricorrenti non hanno aggiornato la propria posizione nelle Graduatorie ad Esaurimento in occasione della procedura prevista dal D.M. 374/2019 o hanno prodotto istanza di trasferimento nelle graduatorie di altre province;



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI PADOVA E ROVIGO
Sede di PADOVA
Via delle Cave, 180 – 35136 Padova

DISPONE

art 1) per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione della sentenza del TAR de Lazio n. **12671 del 27/11/2020**, è definito in senso negativo l'inserimento con riserva della ricorrente VIGNATO ANNA nata 19/06/1983 PD, nelle Graduatorie ad Esaurimento della Provincia di Padova per la scuola Primaria e la scuola dell'Infanzia, a suo tempo disposto con il sopra menzionato provvedimento e successive rettifiche. Il provvedimento in esame cessa pertanto di avere effetto a seguito delle **misure cautelari concesse con ordinanza decaduta in virtù della sentenza che ha respinto o dichiarato improcedibile il ricorso:**

art. 2) per l'effetto di quanto disposto al precedente art.1), è annullato il decreto Prot. n. 9822 del 22/02/2015 che ha disposto l'inserimento con riserva nelle Graduatorie ad esaurimento della Provincia di Padova Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria;

art.3) per l'effetto di quanto disposto nei precedenti artt. 1) e 2), la ricorrente è depennata, con efficacia ex tunc, dalle Graduatorie ad esaurimento Scuola Primaria e Scuola dell'Infanzia della provincia di Padova, nelle quali risulta inserita con riserva, in ragione del provvedimento di cui in premessa.

VIGNATO ANNA	19/06/1983 (PD)	Posizione non presente a SIDI	GAE 2019 non aggiornato
--------------	-----------------	-------------------------------	-------------------------

I Dirigenti Scolastici nelle cui graduatorie d'istituto risulta eventualmente inserita la docente sopra indicata, apporteranno le dovute rettifiche alle stesse, cancellando le relative posizioni dalla prima fascia, conservandone la posizione a pieno titolo in seconda fascia, se già inclusa.

I contratti di lavoro, a tempo determinato o indeterminato, eventualmente sorti in ragione dell'iniziale inserimento in GAE (con riserva), saranno oggetto di provvedimenti conseguenti (risoluzione), ai sensi dell'art.1-quinquies, comma 1-bis, del Decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126 (conv. L. 159/2019), norma del quale "Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, il Ministero [...] provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni nella regione di riferimento, **trasformando** i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con **termine** finale fissato al **30 giugno** di ciascun anno scolastico, nonché modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico"

Per effetto della legge sulla privacy il presente provvedimento non contiene alcuni dati personali e sensibili alla costituzione dello stesso. Agli stessi dati l'interessato o i controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla normativa disciplinante la materia dell'accesso agli atti.

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dal vigente ordinamento.

IL DIRIGENTE
Dott. Roberto Natale

Ai docenti (per il tramite dell'Istituzione Scolastica)
Agli Istituti Comprensivi della provincia di Padova
All'Ufficio III dell'USR per il Veneto
Agli Uffici Scolastici Territoriali della Repubblica
All'Albo pretorio on line
Alle OO.SS. della Scuola